

BGer 7B 1221/2024 vom 14. Februar 2025

Bundesgericht, 2025-02-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_7B_1221_2024

FR: TF 7B 1221/2024 du 14 février 2025

IT: TF 7B 1221/2024 del 14 febbraio 2025

Regeste

Lavoro di pubblica utilità; irricevibilità del ricorso in materia penale (motivazione insufficiente) | Esecuzione delle pene e delle misure

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 IV 103 consid. 1; 149 IV 97 consid. 1, 9 consid. 2).

E. 1.1

Il ricorso al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Secondo l' art. 42 cpv. 2 LTF , nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della decisione impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). Tali esigenze di motivazione valgono anche per il profano che ricorre al Tribunale federale senza il patrocinio di un avvocato (sentenze 6B_125/2024 del 5 giugno 2024 consid. 2.3.2; 7B_844/2023 del 15 dicembre 2023 consid. 1.2; 7B_828/2023 del 9 novembre 2023 consid. 1.2).

E. 1.2

In concreto, le esposte esigenze di motivazione poste dalla LTF sono completamente disattese. Nel suo ricorso, infatti, il ricorrente non si confronta minimamente con i motivi posti a fondamento della sentenza impugnata. Ciò vale sia per quanto concerne le motivazioni con le quali la Corte cantonale ha ritenuto tardiva la domanda di esecuzione in forma di lavoro di pubblica utilità delle multe di cui ai decreti di accusa del 28 giugno e 30 agosto 2022, sia per quanto concerne i motivi con i quali è stata confermata la revoca - decisa dal giudice dei provvedimenti coercitivi il 4 settembre 2024 - dell'autorizzazione all'espiazione della pena pecuniaria mediante lavoro di utilità pubblica.

E. 2

Manifestamente non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF . Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno quindi, di principio, accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF). In concreto, tuttavia, in considerazione della sua situazione personale, si giustifica di rinunciare a prelevarle (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso diventa priva d'oggetto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.